



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 998566
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

Prot. n. 7037

Ordinanza n. 16

OGGETTO: Ordinanza relativa a norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas GPL durante sagre, manifestazioni, mercati ed altro.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio di Casalgrande si organizzano sagre e manifestazioni a vario titolo con presenza di operatori su area pubblica, stand gastronomici etc. che utilizzano impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto);

Considerato che il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e pertanto in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo;

Rilevato dalle cronache nazionali il verificarsi di casi di incidenti, anche gravi, dovuti a fuoriuscite di GPL in occasione di fiere paesane, manifestazioni e sagre;

Visto l'art 54 del d.lgs. 267/2000 comma 1;

Vista la legge 225/92 artt. 2-3-6-15

Considerato che la materia qui trattata costituisce ad ogni effetto attività ordinaria di protezione civile, in quanto momento di previsione e prevenzione di rischi e danni connessi all'attività umana come indicato dalla citata L. 225/92 art 2.

Inteso pertanto adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti alimentati a GPL sulle aree pubbliche o aperte al pubblico durante manifestazioni, sagre, fiere, mercati;

Vista la lettera circolare n. 3350 del 26.3.2013 del Comando Provinciale Vigili di Fuoco di Reggio Emilia, all'oggetto: "Indirizzi di Prevenzione incendi per le aree mercatali, fiere commerciali e manifestazioni varie a carattere temporaneo, svolte lungo le vie cittadine";

Viste in particolare le prescrizioni di cui ai punti a,b,c,d ed accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, nelle more della predisposizione di un apposito regolamento

ORDINA

Che durante le manifestazioni, i mercati e le sagre di ogni tipo aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse:

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
2. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per un uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
3. Le apparecchiature a gas di cui precedente punto 1 devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia.
 - c) apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine degli stand gastronomici.

Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione, in particolare il titolare deve esibire la certificazione così composta:

- Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/90 e s.m.i. ;

- ❑ Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- ❑ Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7. del D.M. 19.08.1996);
- ❑ Dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione

4. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata, i bidoni GPL dovranno essere rimossi ed il comune potrà assegnare il posteggio resosi vacante ad altro operatore in regola.

5. E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto).

7. I singoli provvedimenti dirigenziali di regolamentazione delle manifestazioni possono stabilire ulteriori prescrizioni in ordine alle caratteristiche di ubicazione di tali impianti.

8. Chi viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente.

9. Che le presenti disposizioni entrino in vigore dal 10 maggio 2013.

Dispone

- ❑ di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- ❑ di inviare copia della presente ordinanza agli organi di vigilanza: Polizia Municipale e Carabinieri;
- ❑ di inviare copia della presente alle associazioni di categoria più rappresentative del territorio-Ascom-Confesercenti-Cna-commercio

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Andrea Rossi